



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI STRAMBINO

**BANDO DI CONCORSO
PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI
EDILIZIA SOCIALE
(L.R. n. 3/2010 e s.m.i.)**

È indetto, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel periodo di vigenza della medesima.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL BANDO
(da possedere alla data del 05/02/2026 data di pubblicazione del bando)

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

Il richiedente deve essere residente, o essere iscritto all'AIRE, o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, ridefinito dalla D.G.R. del 22 febbraio 2019 n. 21-844 pubblicata sul BUR n.11 del 14/03/2019, alla data di pubblicazione del bando, ovvero nei Comuni di **Agliè, Albiano d'Ivrea, Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Banchette, Barone Canavese, Bollengo, Borgiallo, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Bosconero, Brosso, Burolo, Busano, Caluso, Candia Canavese, Canischio, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Ceresole Reale, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Colletterto Giacosa, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Frassinetto, Ingria, Issiglio, Ivrea, Lessolo, Locana, Lombardore, Lorzane, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Ribordone, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rueglio, Salassa, Salerano Canavese, Samone, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Traversella, Val di Chy, Valchiusa, Valperga, Valprato Soana, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio.**



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI STRAMBINO

Il richiedente e gli altri componenti il nucleo, come definito all'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3 della stessa legge regionale:

- a) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità;
- b) è fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
- c) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- d) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- e) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- f) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- g) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- h) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore a € **25.326,56** (limite valido al momento dell'approvazione del bando, stabilito con D.D.R. 20 ottobre 2025, n. 1402).

Tutti i requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito relativo all'indicatore ISEE che non potrà eccedere in ogni caso il doppio del limite di accesso di cui all'art. 3 comma 2 del Regolamento n. 14 della L.R. 3/2010 e s.m.i.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli Enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socio economico dei nuclei assegnatari.



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI STRAMBINO

**DISPOSIZIONI RISERVATE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI
VIGILI DEL FUOCO**

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b (residenza nell'ambito territoriale) e lettera i (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

DEFINIZIONE DI NUCLEO RICHIEDENTE

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'articolo 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

**MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE AL BANDO**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso dovranno essere debitamente compilate e sottoscritte dal richiedente utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, pena l'esclusione.

Dovranno pervenire, corredate da una marca da bollo di euro 16,00 **nel periodo dal 05/02/2026 fino alle 12.30 del 07/04/2026** presso il Comune di Strambino per i soli residenti oppure nei Comuni di residenza dell'ambito territoriale n. 24.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

È fatto obbligo ai richiedenti di eleggere domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Le domande di partecipazione al bando potranno, quindi, essere presentate con le seguenti modalità:



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI STRAMBINO

- di persona presso l'**Ufficio Protocollo del Comune di Strambino** – Piazza Municipio 1 – piano terra;
- di persona presso l'**Ufficio Politiche Sociali del Comune di Strambino** per i soli residenti, nei seguenti giorni e orari:
 - martedì dalle ore 09,30 alle 12,30;
 - giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30;
- di persona presso gli Uffici preposti alla raccolta dei Comuni nell'ambito territoriale per i propri residenti, nei giorni e orari di rispettiva apertura;
- via posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.strambino@legalmail.it

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione Comunale fornisce strumenti di assistenza agli utenti che intendono presentare domanda attraverso:

- la casella di posta elettronica all'indirizzo cultura@comune.strambino.to.it cui è possibile inviare quesiti relativi al bando e le modalità di inserimento della domanda;
- l'Ufficio Politiche Sociali e Cultura al numero 0125. 636601 – interno 614.

DOCUMENTAZIONE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso (in bollo da € 16,00) devono essere debitamente compilate, sottoscritte dal richiedente e corredate dalle dichiarazioni sotto richieste, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, ed in distribuzione gratuita presso gli uffici del Comune di residenza (se compreso all'interno dell'elenco sopraccitato) ovvero scaricabili dal sito internet del Comune di Strambino all'indirizzo www.comune.strambino.to.it

Alla domanda debbono essere obbligatoriamente allegati:

- copia del documento d'identità da allegare alle autocertificazioni;
- copia del permesso di soggiorno per i cittadini non aderenti all'Unione Europea;
- tutti i documenti, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà indicati nella modulistica fornita dal Comune;
- attestazione ISEE in corso di validità.

Alla domanda dovrà essere allegata l'eventuale documentazione prevista per l'attribuzione del punteggio, quali certificati d'invalidità o apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente, attestazione del comune indicante la composizione e lo stato di conservazione dell'alloggio, provvedimento esecutivo di sfratto/ordinanza di sgombero/provvedimento rilasciato da apposita autorità competente.

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invalidità deve essere documentata.



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI STRAMBINO

Alle domande sarà attribuito un punteggio secondo quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 3/10 e s.m.i e dal Regolamento Attuativo n. 10/R.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

All'istruttoria delle domande provvede il Servizio Amministrativo – Ufficio Politiche Sociali del Comune di Strambino che, nel caso di documentazione incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro, per la consegna, il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il suddetto termine è prorogato di 30 giorni.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande, una volta istruite dal Comune di Strambino, verranno inoltrate alla Commissione regionale costituita ai sensi dell'art.7 della L.R. n.3/2010 e s.m.i.

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino, procederà alla formazione della graduatoria provvisoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 24 nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione) gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione che provvede in merito. Le modalità, i termini perentori, e la procedura obbligatoria per poter opporre regolare ricorso vengono riportate nell'ultima pagina della graduatoria provvisoria.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi vengono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria definitiva.

CONTROLLI

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici



Città Metropolitana di Torino
COMUNE DI STRAMBINO

eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Strambino esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e saranno trasmessi all'A.T.C. Piemonte Centrale di Torino per l'assolvimento delle funzioni spettanti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Strambino, con sede in Piazza Municipio n. 1.

Il Responsabile del Procedimento della presente procedura è la Dott.ssa Daniela Domenica Dellutri, Responsabile del Servizio Amministrativo.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sociale è determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della L.R. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul Supplemento n.1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non citato dal presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 3/2010 e dai regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n.9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R, e loro eventuali modifiche vigenti.

Strambino, lì 05/02/2026

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

dott.ssa Daniela Domenica Dellutri
Firmato digitalmente